


AIRCES
Associazione Italiana Ricercatori Legali dell'Economia Sociale

legacoop
Emilia Romagna



formatoedizioni

Aggiornamenti al 30 giugno 2015



Modulo A

Il Dlgs 231/2001

ulteriore legislazione sui reati presupposto



DLgs 231/2001 originario Art. 24 e 25

1 - Legge 409/2001	13 - Legge 94/2009
2 - DLgs 61/2002	14 - Legge 99/2009
3 - Legge 7/2003	15 - Legge 116/2009
4 - Legge 228/2003	16 - DLgs 39/2010
5 - Legge 62/2005	17 - DLgs 121/2011
6 - Legge 262/2005	18 - DLgs 109/2012
7 - Legge 7/2006	19 - DLgs 190/2012
8 - Legge 38/2006	20 - DLgs 39/2014
9 - Legge 146/2006	21 - Legge 186/2014
10 - Legge 123/2007	22 - Legge 68/2015
11 - DLgs 231/2007	23 - Legge 69/2015
12 - Legge 48/2008	

In **14 anni** sono state apportate **23 modifiche** significative all'elenco dei reati presupposto del DLgs 231/2001; le più recenti sono la Legge 68/2015 (inquinamento e disastro ambientale) e la Legge 69/2015 (falso in bilancio)

Non tutte le modifiche interessano allo stesso modo aziende appartenenti a diversi settori produttivi.

20

Nei quattordici anni trascorsi dal 2001, il legislatore ha introdotto ventitre modifiche significative all'elenco dei reati presupposto, le più recenti delle quali riguardano i reati di autoriciclaggio (legge 186/2014), inquinamento e disastro ambientale (legge 68/2015) e falso in bilancio (legge 69/2015).

La responsabilità amministrativa è diventata il principale strumento giuridico attraverso il quale si persegue la responsabilità delle organizzazioni per reati di diversa natura e qualificazione commessi da loro personale, apicale o sottoposto, ed aventi la finalità (anche non esclusiva) di assicurare all'organizzazione stessa un interesse e/o un vantaggio.

Gli articoli del Dlgs 231/2001 dedicati alle famiglie di reati presupposto sono passati dai due iniziali agli attuali diciassette, utilizzando la tecnica di moltiplicare gli artt. 24 e 25 attraverso l'utilizzo dei suffissi bis, ter, fino a duodecies.

Ogni legge che, a partire dal 2002, ha introdotto una nuova famiglia di reati presupposto ha di norma inserito un nuovo articolo nel Dlgs 231/2001. In qualche altro caso, la legge di modifica è intervenuta sull'elenco dei reati presupposto appartenenti ad una famiglia già presente nel Dlgs 231/2001, ed ha pertanto operato solo sul testo del singolo articolo interessato.

Di fatto costituiscono una modifica del Dlgs 231/2001 anche tutti gli interventi legislativi che hanno modificato, od abrogato, il contenuto di uno specifico articolo del codice penale o del codice civile relativo ad uno dei reati presupposto già inseriti nel decreto.

In un caso, Legge 146/2006 - *Reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale* il legislatore non è intervenuto modificando il Dlgs 231/2001, ma lo ha direttamente richiamato dalla nuova legge.

In altri casi (esempio Legge 9/2013 - *Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, art. 12*) il Legislatore ha effettuato nella legge un richiamo "improprio" alla responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/2001, affermandone l'applicabilità ad un nuovo reato presupposto, ma non stabilendo il livello delle sanzioni e, pertanto, rendendo inefficace quanto previsto.

A quanto detto in precedenza si aggiungono le modifiche legislative apportate ad articoli del Dlgs 231/2001 riguardanti l'impianto normativo e non l'elenco dei reati presupposto (ad esempio il recente Dlgs 101/2013 che ha modificato l'art. 53). Ne consegue, per chi opera con il Dlgs 231/2001, la necessità di disporre di un testo coordinato ed aggiornato dello stesso, quale quello riportato in Allegato 1 alla presente pubblicazione.

le ulteriori famiglie di reati presupposto



- Criminalità informatica (legge 48/2008 e Dlgs 39/2014)
- Delitti di criminalità organizzata (legge 94/2009)
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (legge 409/2001 e legge 99/2009)
- Delitti contro l'industria e il commercio (legge 99/2009)
- Reati societari (legge 61/2002, legge 262/2005, legge 190/2012 e legge 69/2015)
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (legge 7/2003)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (legge 7/2006)
- Delitti contro la personalità individuale (legge 228/2003 e legge 38/2006)

21

le ulteriori famiglie di reati presupposto, segue



- Abusi di mercato (legge 62/2005)
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (legge 123/2007 e Dlgs 81/2008)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Dlgs 231/2007 e Legge 186/2014)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (legge 99/2009)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (legge 116/2009 e Dlgs 121/2011)
- Reati ambientali (Dlgs 121/2011 e Legge 68/2015)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Dlgs 109/2012)
- Reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale (Legge 146/2006)

22

Le due diapositive di questa pagina riportano le famiglie di reati presupposto aggiunte al testo originale del decreto (quindici inserite direttamente nel decreto, più la già citata Legge 146/2006) e mostrano la vasta applicabilità, in termini di reati presupposto, oggi raggiunta dalla responsabilità amministrativa delle organizzazioni.

Per un esame approfondito delle famiglie di reati e del singolo reato presupposto si rinvia al successivo Modulo B e all'Allegato 2.



Modulo B

Le diverse famiglie di reati presupposto

ulteriore legislazione sui reati presupposto



DLgs 231/2001 originario
Art. 24 e 25



1 - Legge 409/2001	13 - Legge 94/2009
2 - DLgs 61/2002	14 - Legge 99/2009
3 - Legge 7/2003	15 - Legge 116/2009
4 - Legge 228/2003	16 - DLgs 39/2010
5 - Legge 62/2005	17 - DLgs 121/2011
6 - Legge 262/2005	18 - DLgs 109/2012
7 - Legge 7/2006	19 - DLgs 190/2012
8 - Legge 38/2006	20 - DLgs 39/2014
9 - Legge 146/2006	21 - Legge 186/2014
10 - Legge 123/2007	22 - Legge 68/2015
11 - DLgs 231/2007	23 - Legge 69/2015
12 - Legge 48/2008	

In **14 anni** sono state apportate **23 modifiche** significative all'elenco dei reati presupposto del DLgs 231/2001; le più recenti sono la Legge 68/2015 (inquinamento e disastro ambientale) e la Legge 69/2015 (falso in bilancio)

Non tutte le modifiche interessano allo stesso modo aziende appartenenti a diversi settori produttivi.

12

Passiamo ad esaminare in dettaglio le singole famiglie di reati presupposto, seguendo l'ordine progressivo degli articoli del DLgs 231/2001 che richiamano tali reati.

13

Il quadro complessivo dei reati presupposto si è notevolmente allargato rispetto a quello previsto nel decreto originario.

Nei quattordici anni trascorsi dal giugno 2001 sono state apportate ventitre integrazioni significative all'elenco dei reati presupposto iniziale, e anche l'elenco odierno è da considerare "aperto" a ulteriori continue modifiche.

Questo comporta la necessità di un aggiornamento professionale continuo dei componenti degli OdV e di un parallelo adeguamento dei Modelli di Organizzazione e Gestione realizzati dagli enti.

Art. 25 ter

Reati societari



- False comunicazioni sociali (*art. 2621, 2621 bis e 2621 ter c.c.*)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (*art. 2622 c.c.*)
- Impedito controllo (*art. 2625 c.c.*)
- Indebita restituzione dei conferimenti (*art. 2626 c.c.*)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (*art. 2627 c.c.*)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (*art. 2628 c.c.*)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (*art. 2629 c.c.*)
- Omessa comunicazione conflitto di interessi (*art. 2629 bis c.c.*)
- Formazione fittizia del capitale (*art. 2632 c.c.*)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (*art. 2633 c.c.*)
- Illecita influenza sull'assemblea (*art. 2636 c.c.*)
- Aggotaggio (*art. 2637 c.c.*)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (*art. 2638 c.c.*)

- Corruzione tra privati (*art. 2635 c.c.*)

21

L'art. 25 ter è stato introdotto dal Dlgs 61/2002 e successivamente modificato dalla Legge 262/2005 (che ha di fatto eliminato il falso in bilancio), dalla Legge 190/2012 (che ha introdotto la corruzione fra privati) e dalla Legge 68/2015 (che ha ripristinato e ridefinito il falso in bilancio)

Quelli societari sono reati propri delle organizzazioni, e nella maggior parte dei casi possono essere commessi solo da soggetti apicali (amministratori, direttori generali, liquidatori).

Le misure di prevenzione da considerare più efficaci sono essenzialmente:

- corretti criteri di selezione degli amministratori e dei direttori generali, evitando persone con condanne o carichi pendenti per questa tipologia di reati
- istituzione del Collegio Sindacale, anche quando (esempio: società a responsabilità limitata con capitale inferiore a 120.000 euro) tale organo non è obbligatorio per legge
- certificazione del bilancio, anche quando è non obbligatoria per legge
- procedura/prassi di predisposizione del bilancio che identifichi la funzione che fornisce e garantisce i dati (ad esempio lo stato di avanzamento e la previsione costi a finire di una commessa) e quella che li valida
- riunioni periodiche di coordinamento fra Collegio Sindacale (o il Comitato per il Controllo, nel caso di sistema dualistico di gestione), Organismo di Vigilanza ed eventuale Società di revisione del bilancio

Il reato di corruzione tra privati, introdotto nel 2012, consiste nel compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società privata di appartenenza, a fronte della promessa di denaro o altra utilità; l'art. 2635 del c.c. prevede la punibilità sia del corrotto che del corruttore.

Sono pertanto da prendere in considerazione, per la identificazione delle migliori misure di prevenzione, sia ipotesi di corruzione attiva che ipotesi di corruzione passiva e l'area a maggior rischio reato è ovviamente quella dei rapporti con i committenti e i fornitori privati.

Le misure di prevenzione da considerare più efficaci sono essenzialmente la trasposizione al contesto privato di quelle già previste (art. 25) per l'analogo reato di corruzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Art. 25 undecies

Reati ambientali



Reati ex Codice Penale

- Inquinamento ambientale (*art. 452- bis*)
- Disastro ambientale (*art. 452- quater*)
- Delitti colposi contro l'ambiente (*art. 452- quinquies*)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (*art. 452- sexies*)
- Circostanze aggravanti (*art. 452 octies*)



- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (*art. 727 bis*)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (*art. 733 bis*)

30

L'art. 25 undecies è stato introdotto dal Dlgs. 121/2011 di recepimento degli obblighi comunitari derivanti dalla direttiva 2008/99/CE relativa alla tutela penale dell'ambiente; successivamente lo stesso articolo è stato integrato dalla legge 68/2015 che ha introdotto nel codice penale le fattispecie di reato più gravi (inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale radioattivo) inizialmente mancanti.

La tipologia dei reati ambientali considerati appare eterogenea e molto ampia, includendo reati previsti:

- dal nuovo Titolo VI bis del Codice Penale - Dei delitti contro l'ambiente (inquinamento e disastro ambientale)
- da preesistenti articoli del codice penale (reati contro fauna o flora protetta e danneggiamento di habitat protetti)
- dal Dlgs 152/2006 - TU ambiente (reati connessi agli scarichi, ad alcune emissioni e ad alcune attività connesse con la gestione dei rifiuti)
- dalla Legge 150/1992 di recepimento della convenzione internazionale sul commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione
- dalla Legge 549/1993 di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (utilizzo di determinate sostanze lesive dell'ozono)
- dal Dlgs 202/2007 relativo all'inquinamento causato dalle navi (inquinamento doloso e colposo)

La natura contravvenzionale di molti di questi reati può rappresentare un problema per gli enti perché, mentre il reato della persona fisica viene normalmente estinto per oblazione, senza ulteriori conseguenze per la stessa persona fisica, il processo per responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/2001 a carico dell'ente coinvolto avrà comunque luogo.

Con i due nuovi reati di inquinamento e disastro ambientali, il legislatore ha di fatto identificato e sanzionato come reati distinti tre diversi livelli di gravità di danneggiamento dell'ambiente:

- *Abbandono di rifiuti, scarichi ed emissioni (in terra, acqua od aria) senza autorizzazione o superando i valori limite previsti dal DLgs 152/2006*: è un reato di pericolo connesso al superamento delle soglie di rischio autorizzate (nel caso di attività inquinanti lecite) e già sanzionato dal DLgs 152/2006 come contravvenzione (ammenda più arresto) per la quale è possibile l'oblazione
- *Inquinamento ambientale*: è un reato di evento sanzionato come delitto (multa più reclusione),

consistente nella compromissione o in un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

- **Disastro ambientale:** è un reato di evento sanzionato come delitto (multa più reclusione), consistente alternativamente:

- 1) nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) nell'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Art. 25 undecies

Reati ambientali



Reati ex DLgs 152/2006 (TU Ambiente)

- Scarichi senza autorizzazione di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (*art. 137 commi 2, 3, 5, 11,13*)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (*art. 256*)
- Inquinamento di siti (*art. 257 commi 1 e 2*)
- Trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario ovvero indicando nel formulario stesso dati incompleti o inesatti (*art. 258 comma 4*)
- Traffico illecito di rifiuti (*art. 259*)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (*art. 260*)
- Falsità od omissione del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti utilizzato nel quadro del Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - *SISTR1* (*art. 260 bis commi 6, 7 e 8*)
- Nell'esercizio di un impianto o di una attività, violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, con superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (*art. 279 comma 5*)

32

Art. 25 undecies

Reati ambientali



Reati ex Legge 150/1992 - Recepimento della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

- Importazione, esportazione o riesportazione, vendita, esposizione e/o detenzione per la vendita delle specie animali e vegetali in via di estinzione (*art. 1*)
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato (*art. 3 bis*)

Reati ex Legge 549/1993 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive di cui alle tabelle A e B in data successiva a quella consentita dalla legge (*art. 3 comma 6*)

Reati ex DLgs 202/2007 - Inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

- Inquinamento doloso (*art. 8*)
- Inquinamento colposo (*art. 9*)

33



Appendice 1

**DLgs 231/2001
Testo coordinato**

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(testo coordinato con la legislazione successiva emessa entro il 30 giugno 2015)

Di seguito i soli tre articoli modificati negli ultimi sei mesi

Art. 25-ter. Reati societari

(articolo introdotto dall'art. 3, DLgs. 61/2002, modificato dagli artt. 31 e 39, Legge 262/2005 e dall'art. 1 comma 77, Legge 190/2012 e dall'art. 12, legge 69/2015)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- c) abrogata;
- [d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;]⁽¹⁾
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

⁽¹⁾ L'articolo 2623 del codice civile è stato abrogato dall'articolo 34, comma 2, della Legge 262/2005; il reato corrispondente è stato trasferito nel TUF (art. 173 bis), ma non è più richiamato nel presente art. 25 ter

Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

(articolo introdotto dall'art. 63 comma 3, DLgs 231/2007 e modificato dall'art. 3 Legge 186/2014)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231.

Art. 25-undecies. Reati ambientali

(articolo introdotto dall'art. 2 del DLgs 121/2011 e modificato dall'art. 1 comma 8 della legge 68/2015)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
 - e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.